



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

15/11/2013 U-rsp/6148/2013



U-MC/13

Circ. n. 289/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Spending review – art.2 decreto-legge n.95/2012 - misure di riduzione della spesa pubblica – applicabilità agli Ordini professionali – richiesta a nome PAT di esclusione di Ordini e Collegi dagli obiettivi di finanza pubblica – art.2 decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 – disposta **esclusione di Ordini e Collegi professionali dai tagli alla dotazione organica** – ulteriori novità – considerazioni

Con la presente si intende fornire una aggiornata informativa sulla tematica della *spending review* (ovvero la revisione della spesa) applicata agli Ordini professionali, partendo dalle previsioni contenute nell'art.2 del decreto-legge n.95/2012 per arrivare alla recentissima legge di conversione del decreto-legge n.101/2013 (*cd* decreto PA).

Il tutto anticipando che l'azione del Consiglio Nazionale Ingegneri, unita a quella degli altri Consigli Nazionali, ha ottenuto l'auspicato risultato di escludere espressamente Ordini e Collegi professionali – e relativi organismi nazionali – dalle misure di riduzione della spesa pubblica.

I principali passaggi della complessa vicenda sono costituiti:
1) dall'approvazione dell'art.2 del DL 6/07/2012 n.95, come convertito in legge ; 2) dal parere della Funzione Pubblica prot. n.10994 del 5/03/2013, trasmesso ai Consigli Nazionali dal Ministero della Giustizia con nota del 17/05/2013 ; 3) dalla nota a nome PAT (a firma Ing. Zambrano) del 15/07/2013, di richiesta di rettifica/ritiro della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ; 4) dalla risposta della Funzione Pubblica del 13/09/2013 ; 5) dalla definitiva approvazione del DL n.101/2013 ad opera della legge n.125/2013.

**1) L'ART.2 DEL DECRETO-LEGGE N.95/2012, COME
CONVERTITO DALLA LEGGE N.135/2012**

Con il **decreto-legge 6 luglio 2012 n.95** (*“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*), convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n.135, sono state adottate disposizioni di contenimento della spesa pubblica (*cd spending review*).

In particolare l'**art.2** del decreto-legge citato (intitolato *“Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni”*) ha previsto una generale **riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni** (compresi gli “enti pubblici non economici”), nella misura del 20% degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche, e **del 10%** della spesa complessiva della dotazione organica **del personale non dirigenziale**.

Tale previsione si inserisce nella recente tendenza al ridimensionamento delle strutture pubbliche, a fini di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica.

2) LA RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATATA 5/03/2013 PROT. 10994

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - **Dipartimento della Funzione Pubblica**, con **nota del 5 marzo 2013, prot. 10994**, trasmessa ai Consigli Nazionali delle professioni dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile con lettera prot. m_dg.DAG.17/05/2013.0065662.U, in un primo momento aveva ritenuto che *“anche gli Ordini e Collegi professionali, quali enti pubblici non economici, sono interessati dalla riduzione degli assetti organizzativi”*, invitando il Ministero della Giustizia a porre in essere tutti gli adempimenti necessari (*“acquisire i dati relativi alle dotazioni organiche complessive di ciascun Ordine, unitamente alle proposte di taglio degli organici”*) e a notiziarne sollecitamente la Funzione Pubblica ed il Ministero delle Finanze.

Con tale nota, quindi, sulla base di una lettura formale delle previsioni di legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva affermato che gli Ordini professionali rientrano nel campo di applicazione delle amministrazioni destinatarie delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui all’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

3) LA NOTA A NOME PAT DEL 15/07/2013, DI RICHIESTA DI RETTIFICA/RITIRO DEL PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*Il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per contrastare l’interpretazione avanzata dalla Funzione Pubblica, che disconosceva la peculiare natura e l’autonomia finanziaria e contabile degli Ordini professionali e, allo scopo di dar maggiore forza e visibilità alla propria azione, ha veicolato tramite il PAT il parere redatto dal proprio Ufficio Legale (v. la **nota PAT del 15/07/2013**, allegata).*

In esso sono elencate le varie ragioni e motivazioni che fanno propendere per l’esclusione del personale degli Ordini professionali dai tagli previsti da citato articolo 2, rispettivamente,

per la dotazione organica degli uffici dirigenziali (20% di quelli esistenti) e per la dotazione organica del personale non dirigenziale (10% della spesa complessiva).

La nota di 9 pagine, a firma del Coordinatore del PAT (ora divenuto Rete Professioni Tecniche), illustra nel dettaglio le argomentazioni (assenza di qualsiasi onere o contributo a carico dello Stato ; ambito di applicazione dell'art.2 DL n.95/2012 ; *ratio* della disciplina, come individuata dalla direttiva n.10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica) ed i precedenti espliciti pronunciamenti delle massime autorità giurisdizionali ed amministrative (sentenza Cassazione civile n.21226/2011; parere del 18/12/2008 del Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ; circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 26 aprile 2013), oltre le leggi finanziarie che negli anni hanno espressamente escluso Ordini e Collegi dalle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (in allegato).

Si è inoltre posta in rilievo la contraddittorietà di (in ipotesi) ridimensionare il personale dei Consigli degli Ordini (già assai esiguo) a fronte degli ulteriori compiti e delle accresciute funzioni attribuite ai medesimi per effetto della riforma delle professioni e del DPR 137/2012 (si pensi alla formazione continua, all'albo unico, all'istituzione dei Consigli di disciplina, ecc.). Preavvertendo che, in caso di lesione delle prerogative riconosciute agli Ordini professionali dall'ordinamento, questi non avrebbero rinunciato a tutelare le proprie ragioni anche rivolgendosi all'autorità giurisdizionale.

4) LA RISPOSTA DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 13/09/2013

Con **nota del 13 settembre 2013, prot. 41675**, indirizzata al Ministero della Giustizia, al CNI e ad altre Autorità, il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, UORCC.PA., cambiando orientamento (ed anzi ora evidenziando che il suo primo avviso era stato quello di escludere gli Ordini professionali dalla misura di spending review, sulla base di *“una consolidata giurisprudenza favorevole agli enti, l'autonomia finanziaria degli Ordini, la loro ridotta dimensione organizzativa e la recente riforma delle*

professioni”), ha rilevato che **con l’approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101** (art.2, comma 2) gli Ordini e Collegi vengono esclusi dalla riduzione delle dotazioni organiche di cui all’art.2 DL n.95/2012.

Pertanto, la suddetta nota riporta che : “ferma restando la necessità di attendere la conversione del predetto decreto-legge per una soluzione definitiva della questione, ad oggi **si ritiene che i diversi orientamenti interpretativi sopra illustrati siano superati** dall’esplicita previsione di esclusione disposta dal decreto-legge 101/2013” (in allegato).

Con l’occasione, inoltre, la Funzione Pubblica ricorda agli interessati che **in materia di dotazioni organiche degli Ordini professionali si applica il DPR 25 luglio 1997 n.404** (*“Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali”*) e che “in materia di rapporto di lavoro, **ai dipendenti degli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165** e del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150” (si tratta del *cd* Testo Unico del lavoro pubblico e del d.lgs. intitolato *“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*).

**5) LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL DECRETO-LEGGE
N.101/2013 (CD “DECRETO PA”) AD OPERA DELLA LEGGE 30
OTTOBRE 2013 N.125**

Con la conversione in legge del **decreto legge 31 agosto 2013 n.101** (*“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*) ad opera della **legge 30 ottobre 2013 n.125** (pubblicata sulla GU 30/10/2013 n.255), si è posta la parola fine al tentativo di applicare agli Ordini professionali le misure di riduzione della spesa pubblica e taglio delle dotazioni organiche contenute nell’art.2 del decreto-legge n.95/2012.

Per la sua importanza si riporta per esteso la disposizione contenuta nell'**art.2** (commi 2 e 2-bis) del **DL 31 agosto 2013 n.101, come convertito dalla legge n.125/2013** :

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l' articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.»;

«2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.».

Ai sensi del suo articolo 1, comma 2, la legge n.125/2013 è **entrata in vigore** "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", ovvero **il 31 ottobre 2013**.

Come si vede, rispetto alla versione iniziale del decreto-legge n.101, la legge di conversione ha operato delle rilevanti modifiche (anche in materia di **approvazione della dotazione organica**) e ha aggiunto il comma 2-bis all'art.2, prima non presente.

In estrema sintesi, dalla nuova e definitiva formulazione dell'art.2, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, come convertito in legge, si ricava che :

- a) **I Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri e il CNI** (oltre agli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario) **sono esclusi**

- dall'applicazione dell'art.2, comma 1, DL n.95/2012, contenente misure di *spending review* ;
- b) **Gli Ordini professionali non rientrano più, quindi, tra le amministrazioni pubbliche destinatarie dei tagli alla dotazione organica** ;
- c) Ai fini delle assunzioni, per essi, *continua ad applicarsi l'art.1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n.296* (in allegato), ovvero la legge finanziaria 2007 (periodo già contenuto nella versione iniziale del DL n.101/2013) ;
- d) Per tali enti, **fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti** alla data del 31 ottobre 2013, **l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale** deve essere comunicata *al Ministero della Giustizia e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva* (periodo aggiunto dalla legge di conversione : si tratta di una ipotesi di approvazione *per silentium*, che modella la posizione dei dirigenti su quella prevista per il personale non dirigenziale, innovando la disciplina dettata dal DPR 25 luglio 1997 n.404);
- e) **Ordini territoriali degli Ingegneri e Consiglio Nazionale si adeguano, "con propri regolamenti"**, che tengano conto delle relative peculiarità, **ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165**, ma ciò ad eccezione dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché **ad eccezione** dell'articolo 14 e delle disposizioni di cui al titolo III **e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto essi non sono gravanti sulla finanza pubblica** ;
- f) Non si applicano quindi agli Ordini professionali le previsioni del d.lgs. n.150/2009 (cd decreto Brunetta) relative al "*Ciclo di gestione della performance*" (art.4) e quelle relative all"*Organismo indipendente di valutazione della performance*" (art.14). Non si applica il Titolo III, dedicato a "Merito e premi" ;
- g) **Restano fermi per gli Ordini provinciali i principi dettati dal Testo Unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. n.165/2001)**, tra i quali si rammentano, in primo luogo, il principio della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, il principio dell'accesso tramite pubblico concorso (art.97 Cost.), la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, il principio della

certezza del costo del lavoro, le pari opportunità e la contrattazione collettiva.

CONSIDERAZIONI

Viene quindi espressamente (e finalmente) riconosciuta la peculiare natura e tipologia degli Ordini professionali delle professioni regolamentate : **enti pubblici** in quanto istituiti per legge e svolgenti funzioni pubbliche, soggetti alla disciplina generale dell'attività amministrativa e del rapporto di lavoro pubblico (e quindi *con personale assoggettato al CCNL del comparto Enti Pubblici Non Economici*), ma **esclusi dalle misure di contenimento della spesa e riduzione della dotazione organica**. Esclusi perché – come da sempre affermato dal CNI – dotati di autonomia finanziaria, in quanto finanziati esclusivamente con i contributi a carico degli iscritti, e soprattutto **non gravanti sulla finanza pubblica** (ovvero non inclusi nel conto economico consolidato dello Stato).

Il tutto fermo restando la necessità di approfondire e meglio chiarire il corretto significato delle nuove disposizioni che, a causa della non perfetta tecnica legislativa utilizzata, si presentano in alcuni punti di difficile lettura sistematica (ad es., riguardo le novità in tema di variazione della dotazione organica, che devono essere coordinate col testo del DPR 25 luglio 1997 n.404).

E' bene comunque preavvertire che il decreto sulla Pubblica Amministrazione (anche detto “decreto sul Pubblico Impiego”) contiene altre disposizioni di carattere generale che possono interessare gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, *su aspetti differenti dal taglio delle dotazioni organiche*.

Dato che la presente circolare ha inteso concentrarsi sulle misure di riduzione della spesa, si rinvia, al momento, per le altre misure, alla “Guida al decreto-legge 101/2013”, pubblicata sul sito Internet del Governo, all'indirizzo:

www.governo.it/GovernoInforma/Documenti/guida_decreto_legge_101_2013.pdf, e comunque **al testo del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013 n.125, pubblicato a pag.40 della Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, s.g., n.255** (trattasi del testo coordinato redatto dal Ministero della Giustizia).

Rinviando quindi ad altra circolare ulteriori approfondimenti, si esprime in questa sede la piena soddisfazione del Consiglio Nazionale per il risultato raggiunto – anche grazie all’efficace azione di informazione e comunicazione operata dalla Categoria in sede parlamentare – a tutela e salvezza sia delle funzioni istituzionali dell’organismo professionale, sia dei diritti del personale dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri escluso, con la versione finale del decreto-legge n.101/2013, dai tagli alla dotazione organiche previsti invece per la generalità delle pubbliche amministrazioni.

Si trasmettono in allegato i documenti più significativi sulla questione, ad integrazione e migliore comprensione di quanto sin qui affermato.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Art.2 decreto-legge n.95/2012, come convertito dalla legge n.135/2012;
- 2) Nota PAT del 15/07/2013;
- 3) Risposta Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/09/2013;
- 4) Art.2 del decreto-legge n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013;
- 5) Art.1, comma 505, della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007).

D.L. 6-7-2012 n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 2 *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni* ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³²⁾

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi ⁽³⁰⁾ ⁽²¹⁾.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148* per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'*articolo 17*, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto

previsto dal comma 6 del presente articolo. ⁽¹³⁾ ⁽¹⁸⁾

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'*articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010*. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli *articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. ⁽¹³⁾ ⁽³¹⁾

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il

personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. ⁽¹³⁾

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001* avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. ⁽¹³⁾

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'*articolo 23-quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012*. ⁽¹³⁾

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 8*.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. ⁽¹⁴⁾

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. ^{(14) (20) (33)}

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. ⁽¹⁴⁾

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti

nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ⁽²²⁾

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni

dell'*articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; ⁽²⁶⁾

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); ⁽²⁷⁾

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di

tempo parziale del restante personale. ⁽³⁴⁾

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'*articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001* può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. ⁽²⁸⁾

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'*articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

15-bis. All'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale». ⁽¹⁴⁾

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». ⁽¹³⁾

18. Nell'*art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; ⁽¹⁵⁾

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. ⁽¹⁶⁾

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'*articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. ⁽¹⁷⁾

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. ⁽¹⁷⁾

20-quater. All'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni». ⁽¹⁷⁾

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. ⁽¹⁷⁾

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(14) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(15) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(16) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(17) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(18) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 115, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 2, L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

(19) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 192, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(20) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 406, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(21) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 2, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(22) Alinea così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(23) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(24) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l' *art. 2, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l' *art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(26) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(27) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *Direttiva 24 settembre 2012, n. 10/2012*.

(30) Per la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla presente lettera vedi l'*art. 1, comma 111, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 gennaio 2013*.

(32) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, vedi, per alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, il *D.P.C.M. 22 gennaio 2013*, per ventiquattro Enti parco, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'INPS e l'ENAC, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il *D.P.C.M. 6 marzo 2013* e, per il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobile club d'Italia, il *D.P.C.M. 25 luglio 2013*.

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105*.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 2, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con

modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

ALL.2

PAT

15/07/2013

U-nd/20/2013



P A T

Professioni Area Tecnica

(Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali,

Geologi, Geometri e Geometri Laureati, Ingegneri, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Tecnologi Alimentari)

Coordinamento c/o Consiglio Nazionale degli Ingegneri

*(Roma, via IV Novembre n. 114 – tel. 066976701 – fax 0669767048 – e-mail
segreteria@cni-online.it)*

/U-MC/13

Raccomandata A/R

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA
Corso Vittorio Emanuele II 116
00186 Roma

Al Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
00186 Roma

Alla c.a. di :

Anna Maria Cancellieri
Ministro della Giustizia

Salvatore Vitello
Vice Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto II
ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP
Via XX Settembre 97
00187 Roma

PAT

E p.c.

Ai Presidenti degli Ordini e Collegi
Nazionali aderenti al PAT
Loro sedi

Oggetto: Spending review – applicazione agli Ordini professionali dell’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 – nota Ministero della Giustizia del 17 maggio 2013, di trasmissione della nota Dipartimento Funzione Pubblica del 5 marzo 2013 – osservazioni

Con la presente si intende chiedere la rettifica della nota prot. 10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’oggetto, trasmessa agli Ordini e ai Collegi Nazionali dal Ministero della Giustizia con lettera del 17 maggio 2013, prot. m_dg.DAG.17/05/2013.0065662.U.

Con essa, in estrema sintesi, il Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che gli Ordini professionali rientrano nel campo di applicazione delle amministrazioni destinatarie delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui all’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”).

Si è dell’avviso che tale lettura interpretativa non tenga in dovuta considerazione né la lettera, né la *ratio* della normativa, per le ragioni di seguito esposte.

ASSENZA DI ONERI A CARICO DELLO STATO

Varie sono le ragioni e le motivazioni che fanno propendere per l’esclusione del personale degli Ordini professionali dai tagli previsti da citato articolo 2, rispettivamente, per la dotazione organica degli uffici dirigenziali (20% di quelli

PAT

esistenti) e per la dotazione organica del personale non dirigenziale (10% della spesa complessiva).

Dirimente, a parere di chi scrive, è **l'assenza di qualsiasi onere o contributo a carico dello Stato**.

Gli Ordini e Collegi professionali costituiscono enti pubblici non economici in virtù delle finalità pubbliche (la tenuta dell'albo, la vigilanza disciplinare sugli iscritti, la tutela della professione) ad essi assegnate per legge.

Ma la natura pubblica dell'Ente non esclude la peculiare posizione dagli stessi rivestita all'interno della variegata galassia delle pubbliche amministrazioni (anche le Università, "pur non essendo richiamate nello stesso comma", sono ritenute escluse "in considerazione della specificità del loro ordinamento e dell'assetto organizzativo che le caratterizza" dalla direttiva n.10/2012, sulla *spending review*, dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica).

Gli Ordini professionali sono infatti enti a base associativa, esponenziali di una data categoria professionale e dotati di *autonomia organizzativa e finanziaria*.

Sono retti da un Consiglio eletto da tutti gli appartenenti all'organismo professionale, con metodo democratico, e si reggono su un sistema di contributi previsti per legge a carico degli iscritti, ovvero **hanno mezzi propri di finanziamento**, che non gravano sulla collettività o sullo Stato centrale.

La situazione di piena autonomia contabile e finanziaria fa sì quindi che **essi si reggono esclusivamente sui contributi imposti agli iscritti, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e più in generale della finanza pubblica**.

Se questo è vero, sarebbe illogica e priva di giustificazione ogni iniziativa tendente – in virtù del mero dato formale : la veste pubblicistica – ad assoggettare gli Ordini e Collegi professionali, che si autofinanziano, a misure pensate per il sistema della finanza pubblica (che qui, come detto, non c'è).

Non v'è dubbio, infatti, che la *ratio* delle misure di riduzione della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni alla base dell'art.2 DL n.95/2012 sia quella della diminuzione della spesa pubblica, anche per raggiungere l'obiettivo del Patto di stabilità sottoscritto in sede di Unione Europea.

Si vogliono, cioè, eliminare gli eccessi di spesa e gli sprechi, attraverso una migliore allocazione delle risorse e lo snellimento della pubblica amministrazione.

Il tutto, relativamente a quelle spese e quegli oneri che gravano sullo Stato-persona. Non è senza ragione, infatti, che **la stessa Direttiva n.10/2012 del 24/09/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA.** - avente

PAT

ad oggetto : “*Spending review – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni – Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Linee di indirizzo e criteri applicativi*” - nel trattare della riduzione selettiva degli assetti organizzativi, affermi (pag.3) che **“L’ambito d’intervento riguarda le amministrazioni che fanno capo al Governo centrale”**.

Ma se l’obiettivo è il contenimento della spesa pubblica, non si possono “leggere” le disposizioni del decreto-legge n.95 al di fuori di questa logica, estraniandosi dalla loro complessiva *ratio* e finalità.

Né, d’altra parte, gli Ordini professionali rientrano nel concetto di “amministrazioni pubbliche centrali”, dinanzi evocato.

LA SENTENZA N.21226/2011 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La stessa **Corte di Cassazione**, nella **sentenza 14 ottobre 2011 n.21226**, I Sezione, ha posto un punto fermo per quanto riguarda la natura e le funzioni degli Ordini professionali, con riguardo alla sottoposizione al sistema dei controlli pubblici (Corte dei Conti).

La Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria aveva ritenuto che anche gli Ordini ed i Collegi professionali (nella specie : dei Farmacisti) dovessero essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Ovvero, dalla qualificazione come enti pubblici non economici sarebbe derivata la necessità della loro sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti.

Giunta la vicenda davanti alla Suprema Corte, il Collegio ha sottolineato – condivisibilmente – che non si può dedurre in via automatica dall’appartenenza al novero delle Pubbliche Amministrazioni la sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti (punto di vista puramente formale).

Al contrario, afferma la Cassazione: “Considerato che è **incontestata la circostanza che gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico**, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza degli enti in questione... **Né può desumersi l’esistenza di un siffatto interesse dalla qualità di ente pubblico non economico rivestita dall’Ordine..**” (in allegato).

PAT

Inoltre, ulteriore argomento è tratto dalla circostanza che sia la legge 30 dicembre 2004 n.311 (art.1, comma 5), sia la legge 31 dicembre 2009 n.196 (art.1) – deputate ad individuare l'elenco delle pubbliche amministrazioni *“concorrenti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”*, tramite elencazione annuale ad opera dell'ISTAT – non comprendono nel suddetto elenco gli Ordini professionali.

La sentenza n.21226/2011 conclude quindi dichiarando che l'organismo professionale ricorrente non è sottoposto al controllo di gestione della Corte dei Conti, ma ciò che interessa in questa sede è il ragionamento ed il percorso motivazionale alla base della decisione, che esclude in radice controlli di tipo finanziario-contabile ad opera dello Stato-centrale.

IL PARERE DEL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con parere del 18/12/2008, prot. 594/08/UL/P (in allegato), rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale Ingegneri, ha sostenuto – *“salva diversa valutazione del Ministero Giustizia e del Ministero delle Finanze”* – **la non applicazione delle norme sulla riduzione e razionalizzazione del personale pubblico agli Ordini professionali.**

Nella fattispecie la richiesta di parere verteva sulle norme di cui agli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge n.112/2008 (*“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*), come convertito dalla legge n.133/2008.

E' da notare che anche in quel caso la norma (art.66, comma 1, DL n.112 cit.) trattava di *“misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni”* e non escludeva espressamente gli Ordini e Collegi professionali, così come accade nel caso del DL n.95/2012, oggetto della presenta analisi.

Inoltre, lo stesso comma 2, primo periodo, dell'art.2 del decreto-legge n.95/2012 richiama espressamente le disposizioni del decreto-legge n.138/2011, come convertito dalla l. 148/2011, che a sua volta rimanda (all'articolo 1, comma 3) proprio al sopra citato DL n.112/2008 (cd *“decreto Brunetta”*).

Ebbene, dopo aver (condivisibilmente) affermato la *“particolare posizione esponenziale” degli Ordini professionali*, dotati di funzioni di autogoverno, che li rende *“sottratti a rilevanti settori della normativa statale sugli enti pubblici”*, il Capo dell'Ufficio Legislativo rimarca che gli Ordini dei professionisti *“si*

PAT

caratterizzano, **da sempre**, per essere **dotati dell'autonomia contabile e finanziaria**, in virtù della contribuzione degli iscritti : pertanto, **si tratta di soggetti per i quali non viene corrisposto nessun contributo economico statale**".

Gli Ordini professionali, inoltre, si legge, **"sono sottoposti alla disciplina pubblicistica solo con riferimento a profili specifici"**, dato che all'Ordine professionale si applica un "regime speciale".

Mentre la medesima disciplina (art.61 l. n.133/2008) "esclude" dal novero dei destinatari della suddetta legge le amministrazioni al di fuori del conto economico consolidato, tra cui gli Ordini professionali".

E - d'altro canto - prosegue la nota, sul piano sistematico, **altri precedenti normativi** (l'art.9 DL n.282/2002 ; l'art.34 legge n.289/2002, legge finanziaria 2003 ; i commi 94 e 101 dell'art.1 legge n.311/2004, legge finanziaria 2005) **hanno escluso l'operatività dell'intervento** del legislatore, **in caso di misure con effetti sulla spesa pubblica, nei confronti degli ordinamenti professionali**.

Ebbene, non c'è dubbio che tutte le argomentazioni e le riflessioni svolte dal Capo dell'Ufficio Legislativo nel 2008 si attagliano e valgono pienamente anche per la disciplina ("spending review") introdotta nel 2012.

LE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE DI ORDINI E COLLEGI (IN RAPPORTO AI COMPITI RIMESSI AI RISPETTIVI CONSIGLI)

Non si tratta di una argomentazione (strettamente) giuridica, ma di buon senso e ragionevolezza, quella che invita a considerare l'attuale dotazione organica della grandissima parte degli Ordini e Collegi territoriali.

Essi, infatti, sono composti mediamente da 3 elementi, come personale dipendente (in alcuni casi, come nella Val d'Aosta, si riscontrano Ordini con un solo dipendente).

E' palese che, *di fronte a simili numeri*, è semplicemente irragionevole e priva di ogni fondamento logico la volontà di procedere ad ulteriori misure di "snellimento" e tagli di organico.

Se **l'istituzione dei Consigli degli Ordini**, aventi il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso dei requisiti in capo agli iscritti, è **"finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività"** (Corte Costituzionale 3 novembre

2005 n. 405), non si può -- senza scardinare tale sistema -- ad avviso degli scriventi, privare gli stessi del minimo di dotazione di mezzi e di persone necessarie allo scopo.

Ne deriva che *ogni misura di riduzione delle dotazione organiche* (in ogni caso inapplicabile agli Ordini e Collegi professionali, per quanto sopra riferito) non può non sottostare anche al rigoroso rispetto di principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

Occorre poi evidenziare che, alle professioni regolamentate, ulteriori funzioni ed ulteriori compiti, anche di natura gestionale, sono stati attribuiti dal recente DPR 7 agosto 2012 n.137 (*"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"*).

In attuazione dell'art.3, comma 5, DL n.138/2011, come modificato dalla legge n.148/2011, infatti, **il sistema delle professioni regolamentate** (Consigli Nazionali e Ordini/ Collegi territoriali) **si è visto attribuire ulteriori compiti** in materia di **formazione continua permanente**, (eventuale) **tirocinio, albo unico**, distinzione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari, tramite **l'istituzione di appositi Consigli di disciplina territoriale**, separati dai Consigli dell'Ordine (o Collegio) territoriale.

Ebbene, **a fronte delle accresciute attribuzioni del Consiglio dell'Ordine**, della nascita dei Consigli di disciplina territoriale (ovvero di un altro delicato organismo, che si va ad aggiungere all'organo propriamente politico, formato solitamente da n.15 consiglieri, per effetto del DPR 169/2005), **dei numerosissimi compiti che le normative di settore** (si pensi, per fare degli esempi, alla normativa antincendi ; oppure alla normativa di fonte comunitaria sui servizi nel mercato interno ; agli obblighi imposti dal DM 19 marzo 2013 per gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC ; alla collaborazione richiesta per gli aggiornamenti catastali e della cartografia catastale, ecc. ecc.) **il personale degli Ordini e Collegi è rimasto sempre invariato**, ovvero basato su di un numero esiguo di dipendenti, che con abnegazione assolvono ai numerosi compiti assegnati all'Ente dall'ordinamento.

Un ridimensionamento e una riduzione che arrivasse a minare la necessità di garantire lo svolgimento di alcune funzioni primarie, attuando tagli non selettivi ma "indiscriminati", **verrebbe a pregiudicare lo svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo all'organismo professionale**, determinando una indiretta lesione delle sue prerogative riconosciute dall'ordinamento. Di fronte a tale ipotesi, le rappresentanze istituzionali delle professioni regolamentate non avrebbero altra soluzione che chiedere la tutela delle proprie ragioni e della propria stessa capacità di funzionamento davanti all'autorità giurisdizionale.

Tale soluzione, inoltre, sarebbe incoerente anche con le finalità del decreto-legge, come illustrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella citata

direttiva n.10 del 2012: non si può parlare di **“selettività dei tagli”**, **“migliore organizzazione del lavoro”**, **“riduzione della spesa secondo criteri razionali”**, garantendo **“l’invarianza della quantità dei servizi”**, quando l’organico di un Organismo professionale, *già attualmente dotato di un numero assai esiguo di dipendenti*, in rapporto ai compiti istituzionali dell’Ente e alla composizione dell’organo politico, è costretto a subire il taglio del 10% del personale non dirigenziale (praticamente la totalità – il 99% circa - degli Ordini provinciali è privo di figure dirigenziali).

Come sopra già accennato, infine, numerose disposizioni di legge di carattere finanziario **escludono espressamente gli Ordini e Collegi professionali dalle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto dei limiti di spesa stabiliti al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica** (l. 289/2002 ; art. 3, comma 58, l. 350/2003 ; l. 311/2004).

Recentissima, poi, è la **circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 26 aprile 2013**, recante *“Il conto annuale 2012 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”*. Ebbene, la rilevazione per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per l’anno 2012 (conto annuale) – per il Comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - afferma espressamente (pag. 63) che “Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali non sono tenuti all’invio dei dati” (in allegato).

Non da ultimo deve rilevarsi che il parere espresso dal MEF, con nota n. 31683 del 27/12/2012, posto a fondamento della nota prot. 10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Funzione Pubblica – e non a caso ivi richiamato – muove dall’erroneo presupposto che gli Ordini e Collegi professionali sarebbero stati inclusi nell’ambito di applicazione soggettivo, ai sensi del comma 1, art.2 del DL n. 95/2012, in quanto non compresi nella deroga operata dal successivo comma 7.

Invece, gli Ordini e Collegi professionali sono esclusi *in nuce* dalle norme finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (v., ad es., la legge 31 dicembre 2009 n.196, sopra citata) e, pertanto, non ne sono destinatari, a prescindere dalle eventuali deroghe esplicite. Sul punto giova richiamare le circolari, nel tempo, diramate dalla stessa Funzione Pubblica (esemplare, al riguardo, la circolare n. 9 del 28/07/2010, pag.6), nonché la circolare che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato divulga ogni anno per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, la quale esclude espressamente gli Ordini e Collegi professionali dalla relativa comunicazione (come, da ultimo, la n.21 del 26 aprile 2013, citata).


PAT

Per tutte le ragioni suesposte – che appaiono agli scriventi degne della massima considerazione, lineari e giuridicamente fondate – nell’ottica di una leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, si chiede all’Autorità in indirizzo la rettifica/ il ritiro della nota prot.10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al Ministero della Giustizia, Autorità Vigilante sulle professioni tecniche, si chiede di esprimere autorevole parere sulle argomentazioni ed i rilievi qui adottati.

Si manifesta, altresì, la piena disponibilità ad un incontro tra una rappresentanza delle professioni dell’area tecnica (PAT) e le Autorità ministeriali in indirizzo, volto a rappresentare nel dettaglio le esigenze e le problematiche di Ordini e Collegi professionali.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE
(Ing. *Armando Zambrano*)


ALLEGATI :

- 1) Corte di Cassazione civile, I Sezione, n.21226/2011 ;
- 2) Parere Capo Ufficio Legislativo Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, del 18/12/2008 ;
- 3) Corte Costituzionale n.405/2005 ;
- 4) Circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato, 26 aprile 2013 n.21 (estratto).

MC0306MinGiu

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CORTE DEI CONTI - FARMACIA E FARMACISTI -
PROFESSIONI INTELLETTUALI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21226

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, P. delle Muse 8, presso lo Studio Legale Pace, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ALESSANDRO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti in persona dei rispettivi Presidenti e del Ministro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3366 del 19.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. Pace per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione pubblica, in genere

CORTE DEI CONTI

Attribuzioni in sede di controllo

Questioni di legittimità costituzionale

FARMACIA E FARMACISTI

Farmacisti, in genere

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Collegi e ordini professionali

in genere

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, P. delle Muse 8, presso lo Studio Legale

Pace, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ALESSANDRO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti in persona dei rispettivi Presidenti e del Ministro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3366 del 19.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. Pace per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

In esecuzione di quanto deciso dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in data 18.1.1995, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria riteneva, con determinazione del 20.7.1995, che anche gli ordini ed i collegi professionali nazionali (fra i quali, per quel che qui interessa, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani) dovessero essere sottoposti al controllo. La detta determinazione veniva dapprima impugnata davanti al TAR e quindi rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla Federazione Ordini Farmacisti, a seguito della relativa eccezione formulata dalla Corte dei Conti.

Essendo poi sorta questione in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione ritenuta applicabile (*L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*), la stessa veniva demandata al giudice delle leggi, che con sentenza n. 470 del 30.12.1997 ne rilevava l'infondatezza. Questa Corte, nuovamente investita quindi della controversia, ravvisava poi la giurisdizione del giudice ordinario, ed il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Roma, che rigettava la domanda dell'Ordine, finalizzata all'accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La detta decisione veniva successivamente confermata in sede di gravame dalla Corte di appello, che segnatamente rilevava come le predette federazioni dovessero essere qualificate come enti pubblici non economici, circostanza da cui sarebbe discesa la necessità della loro sottoposizione al

controllo di gestione della Corte dei Conti.

Avverso la detta sentenza la Federazione Ordini Farmacisti proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resistevano con controricorso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei Conti.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 20.6.2011.

Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione del *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4*, nonché vizio di motivazione, sulla base delle seguenti considerazioni: la Corte territoriale avrebbe fatto proprie le conclusioni rappresentate dalla Corte dei Conti con la determinazione n. 43/95, senza prendere in considerazione le diverse argomentazioni prospettate in senso contrario; in particolare il giudice del gravame non avrebbe considerato che il *D.Lgs. n. 29 del 1993*, non avrebbe stabilito una nozione unica di p.a., il che avrebbe escluso la legittimità dell'applicazione di una identica disciplina a tutte le articolazioni di cui la medesima si compone; la qualità di ente pubblico non economico di esso ricorrente non avrebbe comportato come conseguenza la sua sottoposizione al controllo successivo di gestione, e la motivazione sul punto sarebbe tautologica; sarebbe impropria la riconducibilità della raccolta di contributi e tasse da parte degli associati alla categoria degli strumenti pubblicistici, essendo viceversa gli stessi espressione di un sistema di autofinanziamento;

l'ipotizzata equiparazione fra i contributi degli iscritti e le contribuzioni ordinarie dello Stato (sulla quale la normativa fonda il controllo della Corte dei Conti sugli enti che li percepiscono) determinerebbe la configurazione di una nozione di p.a. differente rispetto a quella ipotizzata ai sensi della *L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*, (vale a dire di enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi della *L. n. 259 del 1958*), differenziazione che darebbe a sua volta luogo ad un tipo di controllo (*L. n. 20 del 1994, ex art. 3, comma 7*) diverso da quello fatto valere nella specie, che poggia invece sul citato art. 3, comma 4; la Corte avrebbe infine omesso di considerare che la stessa sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti sostenuti dallo Stato avrebbe riconosciuto, nella sopra richiamata determinazione 43/95, che peculiarità degli ordini professionali sarebbe stata individuabile nell'assenza di contribuzioni a carico dello Stato. Va innanzitutto premesso che è insussistente il denunciato vizio di motivazione, e ciò in quanto la Corte di appello ha dato sufficiente ragione della propria decisione, facendo in particolare richiamo alla natura di enti pubblici non economici degli ordini professionali e alla giurisprudenza di questa Corte che si sarebbe formata sul punto.

Ritene viceversa il Collegio che sia fondato il rappresentato vizio di violazione di legge. Al riguardo occorre considerare che la Corte di appello, dopo aver

correttamente qualificato le Federazioni come enti pubblici non economici (punto sul quale peraltro non vi è contestazione da parte del ricorrente), ha ritenuto che da ciò dovesse derivare come conseguenza "che detti enti sono sottoposti al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti" (p. 4) per le medesime ragioni evidenziate da questa Corte nelle diverse statuizioni emesse in proposito, ragioni consistenti negli scopi di carattere generale perseguiti da tali enti, nella facoltà ad essi riconosciuta di avvalersi di strumenti pubblicistici (quali il ricorso al sistema coattivo per la riscossione dei contributi degli associati) nello svolgimento dei propri compiti, nei poteri di vigilanza conferiti allo Stato nella sua attività di controllo.

I rilievi della Corte territoriale, tuttavia, non sono convincenti, atteso che non risulta affrontata la questione di fondo che era stata sottoposta al suo esame, questione consistente nello stabilire, alla stregua della normativa vigente, la fondatezza o meno della pretesa della Corte dei Conti di esercitare il controllo di gestione sugli ordini professionali. In proposito rilevano due disposizioni di legge, vale a dire il *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2*, (ora trasfuso nel *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*), che annovera fra le pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici non economici, e la *L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4*, che demanda alla Corte dei Conti il controllo di gestione sulle amministrazioni pubbliche.

Dunque, per quanto la Corte territoriale non abbia esplicitato tale indicazione, dalle argomentazioni svolte e dalle delibere della Corte dei Conti richiamate nella sentenza impugnata si evince che l'affermato obbligo di sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti posto a carico degli ordini professionali trova fondamento nella loro qualità di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (*D.Lgs. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*), qualità ad essi riconosciuta dalla citata *legge n. 29*, che per l'appunto tali considera (cioè facenti parte della Pubblica Amministrazione) gli enti pubblici non economici, quali sono certamente i detti ordini. La ricostruzione, per quanto plausibile da un punto di vista puramente formale, non appare però condivisibile. Ed infatti occorre considerare in proposito l'assoluta diversità delle ragioni ispiratrici delle due leggi, la prima avente ad oggetto profili organizzativi della Pubblica Amministrazione e trasfusa, per la parte di interesse, in provvedimento contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; la seconda, in tema di poteri di controllo della Corte dei Conti, con l'introduzione, in particolare, di quello relativo alla gestione degli enti, in aggiunta a quelli di legittimità e di merito preesistenti.

La differenza cui si è fatto cenno delle ragioni ispiratrici delle disposizioni normative, oltre che dei relativi ambiti di applicazione, non consente quindi l'automatica attribuzione di un identico significato a concetti giuridici non del tutto coincidenti, seppur rappresentati nei medesimi termini definitivi. Ciò vale in particolare nel caso di specie atteso che, come correttamente rilevato nel ricorso in esame, nel nostro ordinamento manca una definizione unitaria della pubblica amministrazione, mentre al contrario è emerso in sede dottrina l'orientamento secondo il quale si dovrebbe parlare non di pubblica amministrazione ma di pubbliche amministrazioni, vale a dire con una diversificazione del concetto in relazione alle singole discipline del settore

pubblico ed ai non coincidenti fini in vista dei quali il detto concetto dovrebbe essere utilizzato.

Se dunque, per le considerazioni sinora svolte, non è consentito ritenere sovrapponibili le nozioni di pubblica amministrazione nei due provvedimenti normativi sopra citati sulla semplice base di una identità definitoria, occorre allora fare riferimento alla ragione ispiratrice del D.Lgs. n. 20 del 1994, per verificare se il soddisfacimento di detta ragione imponga o meno l'applicazione della normativa in questione al caso di specie.

A tale verifica il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.

Ed infatti, considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.

Nè può desumersi l'esistenza di un siffatto interesse dalla qualità di ente pubblico non economico rivestita dall'Ordine dei Farmacisti.

Il punto in contestazione non è infatti quello relativo all'esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell'interesse esistente richieda o meno l'esercizio di un controllo da parte della Corte dei Conti (quale organo istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di esplicite indicazioni, formali, va - come detto - data risposta negativa, per le ragioni precedentemente indicate.

D'altro canto non depongono in senso contrario nè la richiamata giurisprudenza di questa Corte, nè principi che da detta giurisprudenza sarebbero enucleabili.

In particolare, nella sentenza specificamente citata (C. 95/5393) il problema sottoposto all'esame del Collegio riguardava la giurisdizione del giudice contabile in ordine alla richiesta risarcitoria del Collegio provinciale dei geometri, per il danno subito a seguito degli ammanchi di cassa perpetrati dal tesoriere dell'ente.

La riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie ora considerata non può dunque essere interpretata come un precedente a sostegno della bontà della tesi sostenuta dalla Corte di appello, e ciò per l'assoluta diversità della funzione giurisdizionale rispetto a quella di controllo sulla, quale si controverte, che non consente di configurare alcuna analogia fra le due distinte ipotesi. Quanto alle altre decisioni emesse con riferimento agli ordini professionali, nelle stesse è stato affermato che la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la

qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente (C. 03/19667, C. 90/12010, C. 90/2079), affermazioni tutte che non valgono a fondare l'obbligo di sottoposizione al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. Ugualmente deve dirsi per l'ulteriore aspetto che è stato evidenziato, vale a dire quello della facoltà di procedere alla raccolta dei contributi degli associati secondo il modulo previsto per la riscossione delle imposte dirette (rilievo che per vero non risulta essere stato svolto dalla giurisprudenza di questa Corte, risultando piuttosto dalle delibere adottate dalla Corte dei Conti), atteso che il punto di contatto tra contributi percepiti dall'ordine dei farmacisti e le imposte dirette riguarda esclusivamente l'aspetto procedimentale, e non anche dunque quello sostanziale della riscossione (Corte Cost. 98/26r C. 91/5443).

Deve pertanto concludersi, alla luce di quanto sinora esposto, che neppure i principi enucleati da questa Corte sulla tematica in oggetto consentono di pervenire alle conclusioni cui è giunta la Corte di appello di Roma, con la sentenza oggetto di impugnazione.

Viceversa se, come detto, non sono ravvisabili elementi che possano confortare la decisione adottata, ve ne sono altri che inducono a conclusioni diametralmente opposte.

Innanzitutto occorre in proposito ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1997, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità della *L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*, denunciata sotto il profilo dell'affidamento - per di più senza predeterminazione dei parametri - alla Corte dei Conti del compito di provvedere all'individuazione degli enti assoggettabili a riscontro ai fini della sottoposizione al controllo sulla gestione, e ciò in ragione della sindacabilità in sede giurisdizionale dell'elenco degli enti da assoggettare a controllo.

Tale sindacabilità esclude dunque in radice la vincolatività della detta elencazione, che è invece fisiologicamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Inoltre non sembra inutile rilevare che nelle stesse delibere della Corte dei Conti che avevano dato luogo alla domanda di accertamento proposta dall'Ordine dei Farmacisti emergono riferimenti non univocamente deponenti nel senso indicato. Nell'ordinanza n. 2 del 18 gennaio 1995 è infatti precisato che l'espressione "amministrazioni pubbliche" è riconducibile alle indicazioni della *L. n. 29 del 1993*, che reca regole generali sulla razionalizzazione dell'organizzazione pubblica "valide anche nell'attuazione della legge di riforma del controllo"; nell'ordinanza n. 43 del 15 giugno 1995 gli ordini ed i collegi professionali non risultano compresi fra gli elenchi dei soggetti da sottoporre al controllo della Corte dei Conti; nell'ordinanza n. 45 del 20.7.1995 gli elenchi degli enti pubblici non economici, trasmessi ai fini della relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, sono segnalati soltanto in quanto attestazione pubblica degli enti iscritti, qualità peraltro da sottoporre a verifica.

Infine va evidenziato ancora un ulteriore aspetto che appare di non secondario momento a favore della prospettazione del ricorrente, aspetto

consistente nel fatto che la *L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5*, e la *L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1*, stabiliscono rispettivamente l'individuazione di entità da considerare amministrazioni pubbliche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, tramite apposito elenco, nonché l'obbligo, ai fini pubblicistico - contabili, di individuare le amministrazioni pubbliche concorrenti "al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica", tramite elencazione annuale da predisporre a cura dell'ISTAT, elenchi nei quali (in entrambe le ipotesi) non risulta compreso l'attuale ricorrente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarato che la Federazione ricorrente non è sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la Federazione dell'Ordine dei Farmacisti non sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

D.Lgs. 03/02/1993 n. 29, art. 1

L. 14/01/1994 n. 20

L. 14/01/1994 n. 20, art. 3

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165

L. 30/12/2004 n. 311, art. 1

L. 31/12/2009 n. 196, art. 1



Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero



Min. della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione

Prot. 594/08/UL/P

Al Consiglio nazionale degli ingegneri
Rif. Prot. n. 2256/U-BR/08 del 12 novembre 08

Oggetto: parere sull'applicabilità al Consiglio Nazionale e agli Ordini provinciali degli ingegneri degli artt. 66, 67, 74, l. n. 133/08.

Nel quesito di cui in nota (all. 1), si richiede se le norme di cui agli artt. 66, 67 e 74 del decreto legge, convertito nella l. n. 133/08, rispettivamente sul *turn over*, sulla contrattazione integrativa, sulla riduzione e razionalizzazione del personale pubblico, si applichino anche agli ordini professionali, nella specie quello degli ingegneri, quale ente pubblico non economico.

Innanzitutto, con riguardo alle finalità sottese all'intervento legislativo di cui alla l. n. 133/08, preme evidenziare che il legislatore, con un provvedimento articolato e complesso, mira a razionalizzare e ridurre l'organico delle amministrazioni pubbliche, per contenere la spesa dello stato. Ciò premesso, con particolare riferimento all'art. 66 della legge *de qua*, tra i soggetti destinatari di tale norma si individuano, tramite rinvio per *relationem*, anche gli enti pubblici non economici, tra cui rientrano anche gli ordini professionali.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, gli ordini professionali occupano una particolare posizione esponentiale nell'ambito delle rispettive categorie, e sono dotati di funzioni di autogoverno; in ragione di ciò, ad esempio, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Stato, 50/05). Precisamente, in merito alla qualificazione giuridica di tali enti, la dottrina pubblicistica evidenzia che la natura degli ordini professionali è sempre stata dibattuta; la tesi maggioritaria li inquadra tra gli enti pubblici non economici, con regime in parte autonomo, in parte di matrice statale. Ne consegue che non si tratta di persone giuridiche di diritto privato, però, nel contempo, gli ordini professionali sono sottratti a rilevanti settori della normativa statale sugli enti

A. M. a. c.

pubblici, come in tema di personale e controlli. E' opportuno rappresentare, inoltre, che gli ordini professionali si caratterizzano, da sempre, per essere dotati dell'autonomia contabile e finanziaria, in virtù della contribuzione degli iscritti; pertanto, si tratta di soggetti per i quali non viene corrisposto nessun contributo economico statale.

Si consideri, infine, che la *ratio* dell'intervento dello stato diretto agli ordini professionali afferisce, essenzialmente, materie ben determinate, e si fonda su esigenze eterogenee, per assicurare: la concorrenza nell'esercizio della professione e nell'applicazione della tariffa, a tutela del consumatore; la garanzia della democraticità delle strutture degli organi elettivi degli ordini professionali; il rispetto dei principi generali, tra cui quello del contraddittorio, nello svolgimento del procedimento disciplinare; il rigore nella disciplina dell'accesso alla professione; la libera circolazione dei servizi professionali in ambito europeo. A conferma di ciò, anche nella normativa comunitaria, particolarmente interessata alla garanzia della concorrenza nelle attività professionali, viene in rilievo la circostanza per cui gli ordini, in particolare quelli delle professioni legali, sono sottoposti alla disciplina pubblicistica solo con riferimento a profili specifici, ritenuto che l'esistenza di un regime speciale, applicabile all'ordine professionale, costituisce garanzia dell'indipendenza e della specifica professionalità degli iscritti.

Si rappresenta, per altro profilo, strettamente normativo, che l'art. 61, della medesima l. n. 133, del 2008, esclude dal novero dei destinatari della suddetta legge le amministrazioni al di fuori del conto economico consolidato, tra cui gli ordini professionali, e la norma presenta una giustificazione - la finalità di ridurre la spesa pubblica - analoga a quella sottesa al successivo art. 74.

Infine, in via di interpretazione sistematica, significativi precedenti normativi (ad esempio, l'art. 9, l. n. 282/2002, sugli adempimenti fiscali comunitari, e l'art. 34, l. n. 289/02, ovvero la finanziaria 2003, e, del pari, la l. 31/04, la finanziaria 2005, agli artt. 94 e 101 e 2005), escludono l'operatività dell'intervento del legislatore, in caso di misure con effetti sulla spesa pubblica, nei confronti degli ordinamenti professionali.


Con riferimento alla norma richiamata dal consiglio nazionale degli ingegneri, si tratta, per l'art. 66, l. n. 133/08, della determinazione della percentuale del personale da assumere a tempo indeterminato, limitandolo, in misura percentuale, con riferimento al numero dei lavoratori andati fuori servizio nell'anno precedente; l'art. 67 si occupa, invece, di controllare e ridurre la spesa per il trattamento economico accessorio; l'art. 74 mira a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti. Si tratta di norme che, in sostanza, mirano tutte al medesimo fine di razionalizzare le risorse da destinare agli uffici pubblici, riducendole, con effetti di contenimento della spesa pubblica complessiva. Alla luce delle suesposte osservazioni, pertanto, a parere di questo Ufficio, salvo diversa valutazione del Ministero Giustizia, che vigila sugli ordini professionali, e del

Ministero delle Finanze, interessato in via primaria all'attuazione degli artt. 66, 67 e 74, l. n. 133/08, gli ordini professionali possono essere esclusi dal novero dei soggetti destinatari dell'applicazione delle norme appena indicate.

Roma 18.12.2003

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Carlo Deodato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Deodato', written over the typed name.

Corte cost., 03-11-2005, n. 405

Pres. cons. ministri c. Regione Toscana

PROFESSIONI INTELLETTUALICollegi e ordini professionali
in genere**REGIONE**

Toscana

Gli artt. 2, 3 e 4, della L.R. 28 settembre 2004, n. 50, regione Toscana, contrastano con gli artt. 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l) Cost. in quanto prevedono la costituzione da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di coordinamenti regionali che si atteggiavano come strutture operative con autonomia organizzativa e finanziaria ponendosi in contrasto con la Carta Costituzionale laddove riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (*art. 117 Cost.*, secondo comma, lett. g). La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde infatti all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi a garanzia del corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività.

FONTI

Rass. Dir. Farm., 2006, 1, 9

*cost. art. 33**cost. art. 117*

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 2, regione Toscana

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 3, regione Toscana

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 4, regione Toscana



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Circolare n. 21 del 26 aprile 2013

Il Conto Annuale 2012

(rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001)

Comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (art. 1 CCNO 11.06.2007)

Codice contr.	Codice Tipologia	Istituzioni	Uffici di controllo
		1. Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali non sono tenuti all'invio dei dati. Per la Cassa conguaglio gas e petrolio liquefatto l'ufficio di controllo è la RTS di Roma.	
		2. L'IPSEMA, l'ISPESL (ente di ricerca) sono stati soppressi con decreto n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010; le loro funzioni sono state trasferite all'INAIL. Per la rilevazione dei dati del 2012 saranno date specifiche istruzioni all'INAIL.	
		3. Per effetto del decreto 78/2010 a decorrere dal 2011 l'INPS e l'ENPALS hanno assorbito rispettivamente l'IPOST e l'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Dramm.	
		4. Ai sensi del dl.78/2010 l'ETI è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite al Ministero per i Beni e le Attività culturali. Rileverà i dati del 2012 sino alla data di effettiva cessazione.	

Comparto ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (art. 6 CCNO 11.06.2007)

Codice contr.	Codice Tipologia	Istituzioni	Uffici di controllo
ERIC	IR	Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui alla tab. VI allegata alla L. 70/75 e s.m.	UCB c/o Ministero vigilante
ERIC	IR	Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)	UCB c/o Ministero della Salute
ERIC	IR	Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)	UCB c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ERIC	IR	Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	UCB c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
ERIC	IR	ISPRA - Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale	UCB c/o Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare
ERIC	IR	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	UCB c/o Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali
ERIC	IR	Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (1)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	AG	Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	UCB c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
ERIC	IR	Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE) (2)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (I.N.V.A.L.S.I.)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto italiano di studi germanici	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (3)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (già Istituto di fisica di via Panisperna)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (E.N.E.A.)	UCB c/o Ministero dello Sviluppo economico
ERIC	IR	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) (4)	UCB c/o Ministero della Salute



ALL. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0041675 P-4.17.1.7.4
del 13/09/2013



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Al Ministero della giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III - Libere Professioni
Via Arcuola, 70
00186 ROMA

Al Ministero della salute
Direzione Generale delle Risorse Umane
e delle Professioni Sanitarie
Ufficio VI
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
16/09/2013 E-rsp/4814/2013



Al Ministero per lo sviluppo economico
Direzione Generale Lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Segretariato generale
Via Veneto, 56
00187 Roma

Al Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali
c/o Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Al Consiglio nazionale degli ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 Roma

Al Consiglio nazionale degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

All'Ordine nazionale dei biologi
Via Icilio, 7
ROMA

00153

e, p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - I.G.O.P.
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: *Spending Review* - Applicazione agli ordini professionali dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Questo Ufficio in risposta ai quesiti e richieste di pareri e chiarimenti pervenuti dalle Amministrazioni vigilanti e da vari enti indicati in indirizzo, precisa quanto segue.

Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono state adottate disposizioni di contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo del Governo di operare interventi strutturali e selettivi finalizzati all'eliminazione degli sprechi e all'aumento della produttività garantendo l'invarianza dei servizi erogati ai cittadini. In particolare, l'art. 2 del decreto in oggetto ha previsto una riduzione delle dotazioni organiche di alcune pubbliche amministrazioni, nella misura del 20% degli uffici dirigenziali, di livello generale e non generale, e delle relative dotazioni organiche, ed una riduzione del 10 % della spesa complessiva del personale non dirigenziale.

Destinatari di tali disposizioni sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto

giga



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

legislativo 165/2001, gli enti di ricerca e gli enti pubblici non economici con esclusione delle categorie di personale e delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 7, del medesimo decreto-legge 95/2012.

Questo Ufficio in applicazione della normativa in oggetto, aveva predisposto un primo schema di dPCM di riduzione delle dotazioni organiche di cinquanta amministrazioni pubbliche, trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di acquisire la firma del relativo Ministro, con nota n. 45575 del 13 novembre 2012. In tale primo schema di provvedimento si era ritenuto di non comprendere gli ordini e collegi professionali riportando nelle premesse del provvedimento: *"Visto l'art. 1, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70 che esclude dal suo ambito di applicazione gli ordini e collegi professionali"* e *"Considerato che gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e che, tra l'altro, la sentenza 14 ottobre 2011, n. 21226 della Cassazione civile, sez. I, sottolinea che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, per cui non sussiste interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione"*.

L'esclusione degli ordini professionali dalla misura di spending review in argomento era stata operata da questo Ufficio sulla base di vari elementi, quali: una consolidata giurisprudenza favorevole agli enti, l'autonomia finanziaria degli ordini, la loro ridotta dimensione organizzativa e le recenti riforme delle professioni. A tale riguardo è opportuno ricordare che in proposito si era già espresso, per fattispecie analoga, l'Ufficio legislativo di questo Dipartimento che, con nota prot. n. 594 del 18 dicembre 2008, ribadendo la particolare rilevanza degli ordini quali enti esponenziali di categorie professionali, istituiti per legge, al fine di disciplinare l'attività svolta dagli iscritti, evidenziava come questi enti, nonostante la loro natura pubblica, erano esentati dall'osservanza di una parte rilevante di normativa per gli enti pubblici, in materia di controlli e di personale, e si caratterizzavano per la completa autonomia contabile e finanziaria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

In esito alla trasmissione del predetto schema di dPCm, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del Gabinetto del Ministro n. 31683 del 27 dicembre 2012, formulava alcune osservazioni volte ad evidenziare che gli ordini e i collegi professionali non rientravano nelle deroghe previste dall'art. 2, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 95/2012. Pertanto, a parere del MEF, gli ordini e collegi professionali dovevano essere comunque assoggettati alle misure di riduzione in questione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, a sostegno di tale posizione, osservava che non appare "condivisibile l'esclusione operata per gli ordini e collegi professionali derivante, secondo quanto indicato dal DPCM, dalla loro tipicità ordinamentale come evidenziata dalla giurisprudenza consolidata (assenza di contributi pubblici e non sussistenza di interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione)": precisava, altresì, che i destinatari delle disposizioni in oggetto sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (tra cui gli ordini e collegi professionali).

In considerazione delle osservazioni svolte dal predetto Ministero, nella versione definitiva del provvedimento è stata stralciata la parte relativa agli ordini e collegi professionali (si veda il dPCm del 22 gennaio 2013) e con nota di quest'Ufficio del 5 marzo 2013, prot. n. 10994 si fornivano le dovute indicazioni alle Amministrazioni vigilanti ai fini dell'applicazione della norma di *spending review*.

In relazione alla predetta nota alcune amministrazioni vigilanti e alcuni ordini e collegi hanno espresso perplessità circa tale interpretazione richiamando la peculiare natura di tali enti, la giurisprudenza formatasi sull'argomento, nonché la riforma delle professioni disposta con il D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137 che attribuisce nuove funzioni agli enti con cambiamenti nella loro struttura organizzativa.

Ciò rappresentato, si ritiene opportuno segnalare che il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dispone all'art. 2, comma 2, che "Gli ordini e



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione esclude gli enti in questione dalla riduzione delle dotazioni organiche di cui alla norma in oggetto, in considerazione della loro speciale natura e autonomia finanziaria.

Pertanto, ferma restando la necessità di attendere la conversione del predetto decreto-legge per una soluzione definitiva della questione, ad oggi si ritiene che i diversi orientamenti interpretativi sopra illustrati siano superati dall'esplicita previsione di esclusione disposta dal decreto-legge 101/2013.

Con l'occasione, in materia di dotazioni organiche, si ricorda che le procedure e gli adempimenti previsti dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche di ordini e collegi professionali, e che, in materia di rapporto di lavoro, ai dipendenti degli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilla
Maria Barilla

D.L. 31-8-2013 n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

Art. 2 *Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 2* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alea è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'*articolo 14*, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso *articolo 33*, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; ⁽⁵⁾

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

(5)

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";

(5)

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'*articolo 14*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."



2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'*articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. ⁽⁶⁾



2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad eccezione dell'*articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. ⁽⁷⁾

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'*articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 11, lettera a)*, del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal presente articolo.

4. L'*art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'*articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

5-bis. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai

sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.⁽⁷⁾

5-ter. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.⁽⁷⁾

6. L'*articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, già prorogato dall'*articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è differito al 31 dicembre 2013.

8. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in

essere alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'*articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo *articolo 19* determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento

della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.* ⁽⁷⁾

8-ter. All'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'*articolo 23*, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo *articolo 23* e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6." ⁽⁷⁾

8-quater. All'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509." ⁽⁷⁾

8-quinquies. All'*articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". ⁽⁷⁾

9. Il comma 2 dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla

determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. ⁽⁸⁾

9-bis. Il comma 10 dell'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è abrogato. ⁽⁷⁾

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'*articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'*articolo 70, comma 4* e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica." ⁽⁸⁾

11-bis. All'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. ⁽⁷⁾

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*.

13-bis. All'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". ⁽⁹⁾

13-ter. All'*articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'*articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*". ⁽⁹⁾

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24*

novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. ⁽⁹⁾

13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". ⁽⁹⁾

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". ⁽⁹⁾

13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.» ⁽⁹⁾

(5) Numero così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(6) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(7) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(9) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

ALL.5

L. 27-12-2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1. 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.
